

DOCUMENTAZIONE inerente i parametri di cui all'articolo 8, comma 2, del Regolamento deficit di finanziamento (funding gap)

Ai sensi dell'articolo 8, in particolare commi 2 – 4 del Regolamento

<<2. Il contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.

3. Le entrate e i costi di esercizio dell'infrastruttura di cui al comma 2 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, così come individuato con decreto del Ministero competente e reperibile sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.

4. Ai fini del calcolo dei costi ammissibili le cifre sono intese al lordo di qualsiasi imposta e oneri.>>.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 6, della legge regionale 3/2015

<<6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.>>

In allegato stralcio delle linee guida per l'attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 redatte dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome recanti:

- indicazioni tecniche per il calcolo del deficit di finanziamento relativo agli investimenti sulle infrastrutture finanziate con misure di aiuto di cui al Reg. (UE) 651/2014;
- esempi di calcolo delle intensità massime di aiuto concedibili applicando il metodo del deficit di finanziamento ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014.

Indicazioni tecniche per il calcolo del deficit di finanziamento relativo agli investimenti sulle infrastrutture finanziate con misure di aiuto di cui al Reg. (UE) 651/2014.

1. CHE COS'È IL DEFICIT DI FINANZIAMENTO

Il deficit di finanziamento (*funding gap*) rappresenta l'importo massimo dell'aiuto che è possibile concedere ad un investimento su un'infrastruttura.

Esso è rappresentato dalla differenza tra i costi ammissibili di un intervento e il risultato operativo dell'investimento che si vuole finanziare, quest'ultimo definito al punto 39 del Reg. 651 come la differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.

Si ricorda che tale definizione è resa dalla Commissione ai fini dell'applicazione del Regolamento 651: si tratta pertanto di una definizione che non può essere estesa a fattispecie diverse come la gestione dei progetti generatori entrate, governate dalle regole dei Fondi SIE e aventi ratio e finalità diverse dal Regolamento 651.

2. GLI ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

Ai fini della determinazione del deficit di finanziamento devono essere considerati esclusivamente i flussi di cassa positivi posti direttamente a carico degli utenti (esempio: la vendita o la locazione di terreni o immobili, servizi contro pagamento, tariffe a carico utenti ecc.).

Altri flussi di cassa positivi (es. finanziamenti pubblici, sovvenzioni ecc.) possono essere utilizzati per analisi di redditività del capitale e di verifica di sostenibilità finanziaria dell'investimento, ma non ai fini del calcolo del deficit di finanziamento.

Tale approccio trova conferma nel punto n. 39, articolo 2 (Definizioni) del Reg. (UE) 651/2014 in cui è contenuta la definizione di risultato operativo. Esso deve essere determinato come differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento. Si tratta, pertanto, di costi e proventi direttamente riferibili all'investimento. A titolo esemplificativo, nel caso specifico degli aiuti per le infrastrutture culturali, ai fini del calcolo del deficit di finanziamento dell'investimento non dovrebbero essere considerati, tra le entrate attese, eventuali aiuti per il funzionamento dell'Istituzione culturale o Ente che gestisce o gestirà l'infrastruttura, dal momento che detti aiuti, che assumono di norma la forma di contributi annualmente concessi, non sono imputati all'investimento, bensì si riferiscono esclusivamente al funzionamento dell'Istituzione/Ente di che trattasi.

Con riferimento ai flussi attesi dei costi operativi, si devono considerare esclusivamente i costi di esercizio attualizzati. Il punto n. 39 del Reg. (UE) 651/2014 dispone che i costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione. Si tratta di un elenco meramente esemplificativo e dunque non esaustivo. Lo stesso punto n. 39 esclude dai costi di esercizio i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati già inclusi negli aiuti agli investimenti, e dunque già conteggiati tra i costi ammissibili.

La durata dell'investimento deve intendersi riferita al periodo di ammortamento dell'infrastruttura che di norma è legata alle specificità del settore di intervento.

Il numero di anni da prendere a riferimento, di norma non è inferiore a 10 anni e non superiore a 30, è connesso alla vita utile dell'intervento, tenendo conto della sua durata fisica e della sua utilità tecnico-economica.

Per quanto riguarda il tasso di attualizzazione dei costi e delle entrate attese, tenuto conto del riscontro avuto dalla Commissione europea relativamente ai quesiti che la Regione Friuli Venezia Giulia aveva posto sull'articolo 56 (allegato B1), è necessario fare riferimento alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008) e ai tassi calcolati di conseguenza e pubblicati su Internet all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

Negli esempi riportati in allegato B2, è stato applicato il tasso dell'1,34%, alla luce di quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014, consultabile al link <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2030091>.

Come ricordato dal citato Decreto ministeriale, la Comunicazione 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso base fissato dalla Commissione europea sia effettuato su base annua e che, al fine di tener conto di variazioni significative e improvvise, esso venga aggiornato ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento.

3. IL CASO SPECIFICO DI INVESTIMENTI SU INFRASTRUTTURE ESISTENTI

Se l'intervento finanziato concerne progetti di ristrutturazione o riqualificazione di un'infrastruttura esistente e funzionante, e se le entrate ed i costi operativi sono distinguibili e direttamente imputabili all'intervento di ristrutturazione o riqualificazione, è ragionevole ritenere che le entrate e i costi operativi siano imputati pro-quota alla parte ammissibile del costo di investimento. In altri termini, ciò avviene rapportando il totale dei costi ammissibili (non già il totale del costo dell'intervento, cfr. par. 2) dell'intervento di ristrutturazione o riqualificazione al valore dell'infrastruttura esistente, al fine di determinarne l'incidenza pro quota (espressa in termini percentuali). Di conseguenza, i flussi delle entrate e dei costi potranno essere quantificati applicando tale percentuale di incidenza.

In alternativa, è possibile conteggiare i valori pro-quota degli incrementi delle entrate (es. incremento tariffe, aumento n. soggetti che fruiscono dell'infrastruttura ecc.) e dei costi strettamente connessi all'intervento finanziato (es. maggiori oneri di manutenzione o quota parte del personale ecc.).

4. IL CASO SPECIFICO DI INFRASTRUTTURE IN PERDITA

Qualora in conseguenza dell'intervento, l'infrastruttura oggetto di ristrutturazione o riqualificazione non registri un incremento delle entrate/uscite rispetto al suo trend storico (ad esempio poiché non è previsto che varino in modo significativo i prezzi/costi di accesso o utilizzo e/o poiché non è previsto che varino in modo significativo le quantità che determinano le entrate/uscite) allora è plausibile finanziare l'intervento al 100%. Ciò in quanto l'intervento risulterebbe ininfluente ai fini del risultato operativo.

5. IL CALCOLO DELL'IMPORTO MASSIMO DELL'AIUTO

L'importo massimo dell'aiuto all'investimento è dato dalla differenza tra il risultato operativo ed i costi ammissibili. Giova ricordare che i costi ammissibili non corrispondono al costo totale dell'investimento, ma sono indicati dalla Commissione nel regolamento per ciascuna tipologia di aiuto. Il risultato operativo come sopra descritto deve essere dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di ragionevoli proiezioni o in alternativa prevedendo un meccanismo di recupero.

5.a. Previsioni ex ante disattese da maggiori entrate

Giova ricordare che, nel caso si proceda alla deduzione ex ante, l'importo dell'aiuto che ne consegue dovrà essere sempre inteso come importo **massimo** dell'aiuto concedibile: nel caso in cui le proiezioni ex ante si dimostrino più pessimiste rispetto ad un andamento che, inaspettatamente, dovesse produrre più entrate del previsto, e quindi si verificasse la circostanza che il beneficiario abbia ricevuto un aiuto maggiore rispetto a quello effettivamente spettante in applicazione del Regolamento 651, si dovrà procedere al recupero della parte dell'aiuto eccedente l'effettivo deficit di finanziamento.

Al fine di evitare aggravii amministrativi e procedurali, è plausibile richiedere al beneficiario una rendicontazione annuale che dia evidenza degli effettivi flussi di cassa riferiti all'investimento in parola (bilanci consuntivi o contabilità consuntiva a chiusura dell'esercizio finanziario), consentendo in tal modo all'amministrazione di monitorare e quantificare l'eventuale aiuto eccedente concesso, ai fini del necessario recupero da effettuarsi ragionevolmente a conclusione del periodo rilevante, coincidente con il periodo di ammortamento specifico del caso.

In particolare nei casi di infrastrutture gestite direttamente da soggetti pubblici, in un'ottica di semplificazione amministrativa e procedurale, in alternativa ad una clausola di recupero dell'aiuto eccedente riscontrato, è ragionevole prendere in considerazione l'ipotesi di vincolare l'ente al reinvestimento di tali eccedenze in interventi coerenti con le proprie finalità istituzionali.

5.b. Previsioni ex ante disattese da minori entrate

Mutatis mutandis, nell'ipotesi di previsioni più ottimiste rispetto all'effettivo andamento dei flussi di cassa dell'investimento in parola, e quindi qualora l'aiuto concesso risulti inferiore all'effettivo deficit di finanziamento, non sarà possibile rettificare l'importo dell'aiuto ex post in quanto l'ammontare dell'aiuto inizialmente definito ex ante rappresenta l'importo **massimo** astrattamente concedibile.

Esempi di calcolo delle intensità massime di aiuto concedibili applicando il metodo del deficit di finanziamento ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014

Considerato che per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti concedibili non superano la differenza tra i costi ammissibili ed il risultato operativo dell'investimento stesso, si consideri l'esempio di seguito riportato, in cui i costi ammissibili sono pari a 27 milioni di euro. Negli esempi che seguono il risultato operativo è positivo, negativo e nullo ed il tasso di attualizzazione è quello di cui alla Comunicazione 2008/C 141/02 aumentato di 100 punti base.
(Cfr. Decreto del MISE del 24 dicembre 2014)

1° caso - risultato operativo positivo

Valori in euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Costi ammissibili (investimento)	27.000.000										
Costi funzionamento (flussi di cassa attesi)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Entrate (flussi di cassa attesi)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Entrate - Costi (risultato operativo)	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Tasso attualizzazione (***)	1,34%										
Risultato operativo attualizzato	22.661.860										
Differenza tra costi ammissibili e risultato operativo attualizzato	4.338.140										

- a) Costi ammissibili 27.000.000
- b) Intensità massima concedibile 100%
- c) Aiuto calcolato come % costi ammissibili 27.000.000
- d) Aiuto effettivamente concedibile 4.338.140
- d/a *100 intensità di aiuto spettante 16,07%

2° caso - risultato operativo negativo

Valori in euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Costi ammissibili (investimento)	27.000.000										
Costi funzionamento (flussi di cassa attesi)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Entrate (flussi di cassa attesi)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Entrate - Costi (risultato operativo)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Tasso attualizzazione (***)	1,34%										
Risultato operativo attualizzato	-1.030.085										
Differenza tra costi ammissibili e risultato operativo attualizzato (poiché il r.o. è negativo vale il totale dei costi ammissibili)	27.000.000										

- a) Costi ammissibili 27.000.000
- b) Intensità massima concedibile 100%
- c) Aiuto calcolato come % costi ammissibili 27.000.000
- d) Aiuto effettivamente concedibile 27.000.000
- d/a *100 intensità di aiuto spettante 100,00%

3 ^ caso - risultato operativo pari a zero											
Valori in euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Costi ammissibili (investimento)	27.000.000										
Costo funzionamento (flussi di cassa attesi)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Entrate (flussi di cassa attesi)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Entrate - Costi (risultato operativo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasso attualizzazione (***)	1,34%										
Risultato operativo attualizzato	0										
Differenza tra costi ammissibili e risultato operativo attualizzato	27.000.000										

- a) Costi ammissibili 27.000.000
- b) Intensità massima concedibile 100%
- c) Aiuto calcolato come % costi ammissibili 27.000.000
- d) Aiuto effettivamente concedibile 27.000.000
- d/a *100 100,00%

(***) Il tasso di attualizzazione cambia nel tempo. Il tasso di attualizzazione tempo per tempo vigente che deve essere preso in considerazione è reso disponibile alla seguente pagina web: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html